



Bruxelles, 5.11.2012
COM(2012) 634 final

2012/0300 (NLE)

Proposta di

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE DEL CONSIGLIO

che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di cuoi e pelli scamosciati originari della Repubblica popolare cinese a seguito di un riesame in previsione della scadenza ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio

RELAZIONE

1) CONTESTO DELLA PROPOSTA

- **Motivazione e obiettivi della proposta**

La presente proposta riguarda l'applicazione del regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea ("il regolamento di base") nel procedimento di riesame in previsione della scadenza del dazio antidumping in vigore sulle importazioni di cuoi e pelli scamosciati originari della Repubblica popolare cinese.

- **Contesto generale**

La presente proposta è presentata nel quadro dell'attuazione del regolamento di base ed è il risultato di un'inchiesta svolta in conformità ai requisiti sostanziali e procedurali del regolamento di base.

- **Disposizioni vigenti nel settore della proposta**

Un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di cuoi e pelli scamosciati di cui ai codici NC 4114 10 10 e 4114 10 90 originari della Repubblica popolare cinese era stato istituito dal regolamento (CE) n. 1338/2006 (GU L 251, del 14.9.2006, pag. 1.).

- **Coerenza con altri obiettivi e politiche dell'Unione**

Non pertinente.

2) CONSULTAZIONE DELLE PARTI INTERESSATE E VALUTAZIONE D'IMPATTO

- **Consultazione delle parti interessate**

Le parti interessate coinvolte nel procedimento hanno avuto la possibilità di difendere i propri interessi durante l'inchiesta in conformità a quanto disposto dal regolamento di base.

- **Ricorso al parere di esperti**

Non è stato necessario consultare esperti esterni.

- **Valutazione d'impatto**

La presente proposta è il risultato dell'attuazione del regolamento di base.

Il regolamento di base non fornisce una valutazione d'impatto generale ma contiene un elenco esauriente delle condizioni da valutare.

3) **ELEMENTI GIURIDICI DELLA PROPOSTA**

- **Sintesi delle misure proposte**

In data 13 settembre 2011, su richiesta motivata di 2 produttori dell'Unione, la Commissione ha aperto un riesame in previsione della scadenza del dazio antidumping in vigore nei confronti delle importazioni di cuoi e pelli scamosciati originari della Repubblica popolare cinese.

L'inchiesta di riesame ha dimostrato che esiste un rischio di persistenza del dumping e del pregiudizio per l'industria dell'Unione se si lasciassero scadere le misure antidumping. L'inchiesta ha concluso inoltre che il mantenimento delle misure non sarebbe stato contrario all'interesse dell'Unione.

Si propone pertanto che il Consiglio adotti l'allegata proposta di regolamento volto a prorogare le misure in vigore che devono essere pubblicate sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea entro il 12 dicembre 2012.

- **Base giuridica**

Regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea.

- **Principio di sussidiarietà**

La proposta è di competenza esclusiva dell'Unione Europea. Non si applica pertanto il principio di sussidiarietà.

- **Principio di proporzionalità**

La proposta rispetta il principio di proporzionalità per le seguenti ragioni:

Il tipo di intervento è descritto nel summenzionato regolamento di base e non lascia margini all'adozione di decisioni a livello nazionale.

Non è necessario indicare il modo per ridurre al minimo e adeguare all'obiettivo della proposta l'onere finanziario e amministrativo a carico dell'Unione, dei governi nazionali, degli enti locali e regionali, degli operatori economici e dei cittadini.

- **Scelta dello strumento**

Strumento proposto: regolamento.

Altri strumenti non risulterebbero adeguati per il seguente motivo:

il regolamento di base non prevede altre opzioni.

4) **INCIDENZA SUL BILANCIO**

La proposta non incide sul bilancio dell'Unione.

Proposta di

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE DEL CONSIGLIO

che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di cuoi e pelli scamosciati originari della Repubblica popolare cinese a seguito di un riesame in previsione della scadenza ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea¹ ("il regolamento di base"), in particolare l'articolo 9, paragrafo 4. e l'articolo 11, paragrafo 2,

vista la proposta presentata dalla Commissione europea ("la Commissione") e dopo aver sentito il comitato consultivo,

considerando quanto segue:

A. PROCEDURA

1. Misure in vigore

(1) In seguito a un'inchiesta antidumping ("l'inchiesta iniziale"), il Consiglio ha istituito con il regolamento (CE) n. 1338/2006², un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di cuoi e pelli scamosciati, attualmente classificati al codice NC 4114 10 10 e 4114 10 90 originari della Repubblica popolare cinese (RPC o "il paese interessato") ("le misure antidumping definitive"). Le misure hanno assunto la forma di un dazio ad valorem a livello del 58,9%.

2. Domanda di riesame in previsione della scadenza

(2) In seguito alla pubblicazione dell'avviso di imminente scadenza³ delle vigenti misure antidumping definitive, la Commissione ha ricevuto in data 14 giugno 2011 una domanda di apertura di un riesame in previsione della scadenza di tali misure ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base. La domanda è stata presentata dalla UK Leather Federation ("il richiedente") che rappresenta più del 50% della produzione comunitaria totale di cuoi e pelli scamosciati.

¹ GU L 343 del 22.12.2009, pag. 51.

² GU L 251 del 14.9.2006, pag. 1.

³ GU C 19 del 20.1.2011, pag. 9.

- (3) La domanda si basava sul fatto che la scadenza delle misure avrebbe probabilmente comportare il persistere o la reiterazione del dumping e del pregiudizio ai danni dell'industria dell'Unione.
3. Apertura di un riesame in previsione della scadenza
- (4) Avendo stabilito, dopo aver sentito il comitato consultivo, che esistevano elementi di prova sufficienti per aprire un riesame in previsione della scadenza, in data 13 settembre 2011, la Commissione annunciava, con avviso pubblicato sulla *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*⁴ (“avviso di apertura”), l'apertura di un riesame in previsione della scadenza, in conformità all'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base.
4. Inchiesta
- 4.1. Periodo dell'inchiesta di riesame e periodo considerato
- (5) L'inchiesta sul persistere del dumping ha riguardato il periodo dall'1 luglio 2010 al 30 giugno 2011 (“periodo dell'inchiesta di riesame” o “PIR”). L'esame delle tendenze pertinenti alla valutazione del rischio di persistenza del pregiudizio ha riguardato il periodo dall'1 gennaio 2008 alla fine del periodo dell'inchiesta di riesame (“periodo in esame”).
- 4.2. Parti interessate all'inchiesta
- (6) La Commissione ha ufficialmente informato dell'apertura del riesame in previsione della scadenza il richiedente, altri produttori noti dell'Unione, produttori esportatori del paese interessato, importatori non collegati, utenti dell'Unione notoriamente interessati e i rappresentanti del paese interessato. Alle parti interessate è stata offerta la possibilità di render note le proprie osservazioni per iscritto e di chiedere un'audizione entro il termine previsto nell'avviso di apertura.
- (7) Dato l'elevato numero di produttori, di produttori esportatori e di importatori dell'Unione, è stato ritenuto opportuno, ai sensi dell'articolo 17 del regolamento di base, valutare l'ipotesi di ricorrere a un campionamento. Per consentire alla Commissione di decidere se esso fosse necessario e, in tal caso, di selezionarlo, le parti summenzionate sono state invitate, ai sensi dell'articolo 17 del regolamento di base, a manifestarsi entro 15 giorni dall'apertura del riesame e a fornire alla Commissione le informazioni richieste nell'avviso di apertura.
- (8) È stato fatto un campionamento dei produttori dell'Unione e, su 3 produttori noti dell'Unione, vi sono stati inseriti 2 gruppi di produttori.
- (9) Sono stati inoltre contattati 6 produttori esportatori noti della RPC. Nessuno di essi ha tuttavia collaborato all'inchiesta.
- (10) Riguardo gli importatori, sono stati identificati e invitati a fornire informazioni per il campionamento 35 importatori indipendenti nell'Unione di cuoi e pelli scamosciati. Solo 2 di essi si sono manifestati e hanno accettato di collaborare all'attuale riesame. Non è stato perciò necessario un campionamento per gli importatori indipendenti.

⁴ GU C 270 del 13.9.2011, pag. 6.

- (11) La Commissione ha inviato questionari a tutte le parti notoriamente interessate e a quelle che si sono manifestate entro il termine stabilito nell'avviso di apertura. Sono pervenute risposte da gruppi inseriti nel campione dei produttori dell'Unione e da 2 importatori non collegati che hanno collaborato. Nessun produttore esportatore della RPC ha collaborato al riesame e nessuna associazione di consumatori ha fornito informazioni alla Commissione o si è manifestato nel corso dell'inchiesta.
- (12) La Commissione ha raccolto e verificato tutte le informazioni ritenute necessarie per stabilire il rischio del persistere del dumping, il conseguente pregiudizio nonché l'interesse dell'Unione. Sono state effettuate verifiche presso le sedi delle seguenti parti interessate:

Produttori dell'Unione

- Hutchings & Harding Ltd, Cambridge, Regno Unito; e
- Marocchinerie e Scamoscerie Italiane Spa, Torino, Italia.

B. PRODOTTO IN ESAME E PRODOTTO SIMILE

- (13) Il prodotto in esame nell'ambito del presente riesame è lo stesso dell'inchiesta iniziale, vale a dire cuoi e pelli scamosciati e scamosciati combinati, anche tagliati, inclusi i cuoi e le pelli scamosciati e gli scamosciati combinati in crosta originari della Repubblica popolare cinese ("il prodotto in esame"), attualmente classificabili ai codici NC 4114 10 10 e 4114 10 90.
- (14) L'inchiesta ha confermato, come quella iniziale, che il prodotto in esame e i prodotti fabbricati e venduti nel mercato interno dell'RPC, nonché quelli fabbricati e venduti nell'UE da produttori UE, hanno le stesse caratteristiche fisiche e tecniche di base e gli stessi impieghi e sono quindi considerati prodotti simili ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 4, del regolamento di base.

C. RISCHIO DEL PERSISTERE DEL DUMPING

- (15) Ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base, è stato esaminato se la scadenza delle misure vigenti possa portare a una persistenza del dumping.

1. Osservazioni preliminari

- (16) Poiché, come indicato al considerando (9), non ha collaborato all'inchiesta nessuno dei 6 produttori esportatori cinesi contattati, le conclusioni sulla probabilità del persistere del dumping hanno dovuto basarsi sui dati disponibili, soprattutto sulle informazioni presentate dal richiedente nella domanda di riesame e sulle statistiche in conformità all'articolo 18 del regolamento di base.

2. Importazioni oggetto di dumping durante il PIR

2.1. Paese di riferimento

- (17) Ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 7, lettera a), del regolamento di base, il valore normale si calcola in base al prezzo o al valore normale costruito, ottenuto in un determinato paese terzo a economia di mercato ("paese di riferimento"), o al prezzo

d'esportazione da tale paese terzo in altri paesi, UE compresa, oppure, se ciò non sia possibile, su qualsiasi altra base equa, come il prezzo realmente pagato o pagabile nell'UE per un prodotto simile, opportunamente aggiustato se è necessario includervi un equo margine di profitto.

- (18) Nell'inchiesta iniziale, gli USA sono stati scelti come paese di riferimento ai fini del calcolo del valore normale. L'unico produttore di cuoi e pelli scamosciati attivo negli USA al tempo dell'inchiesta iniziale ha chiuso il proprio impianto di produzione. Da allora, l'impresa importa cuoi e pelli scamosciati tramite una joint venture in Turchia. Poiché negli USA non esiste più una produzione significativa di cuoi e pelli scamosciati, nell'avviso di apertura del presente riesame sono stati considerati come riferimento altri paesi (Nuova Zelanda, Turchia e India). Sono stati contattati potenziali produttori del paese di riferimento, in India, Turchia e Nuova Zelanda, ma nessuno ha collaborato.
- (19) Mancando la collaborazione di un produttore del paese di riferimento, il valore normale è stato calcolato in base alle informazioni sul prezzo medio delle importazioni indiane verso l'UE risultanti dalle statistiche Eurostat sulle importazioni per il PIR. (L'India è il paese con il più alto volume di importazioni verso l'UE). Mancando la collaborazione dei produttori esportatori della RPC, si è calcolato il prezzo all'esportazione in base alle informazioni sul prezzo medio delle importazioni cinesi verso l'UE risultanti dalle statistiche Eurostat sulle importazioni per il PIR. Si calcola quindi il margine di dumping come differenza tra il prezzo medio delle importazioni indiane verso l'UE, usate come valore normale, e il prezzo medio delle importazioni cinesi usate, come prezzo all'esportazione. Tale calcolo ha dato come risultato un margine di dumping pari al 64%.

2.2. Andamento delle importazioni in caso di abrogazione delle misure

- (20) Verificata l'esistenza di pratiche di dumping durante il PIR, è stato esaminato il rischio del persistere del dumping in caso di abrogazione delle misure. Poiché nessun produttore esportatore della RPC ha collaborato alla presente inchiesta, le conclusioni che seguono si basano, in conformità all'articolo 18 del regolamento di base, sui dati disponibili, cioè le informazioni fornite nella domanda di riesame, i dati forniti dal richiedente e i dati di Eurostat.
- (21) In proposito, sono stati analizzati i seguenti elementi: andamento delle importazioni provenienti dalla RPC, capacità produttiva e inutilizzata dei produttori esportatori e attrattiva del mercato dell'UE in termini di prezzi e volumi.
- (22) Come indicato al considerando 32, dalla comparazione tra prezzi delle importazioni dalla RPC durante il PIR e prezzi dell'industria UE emerge una sottoquotazione significativa (51,6%). Il mercato dell'Unione continua a essere interessante per i produttori esportatori cinesi, in termini sia di prezzo che di volume. Questa conclusione è confermata dall'esistenza di significative capacità di produzione nella RPC dopo l'istituzione delle misure, allorché le importazioni dalla RPC sono state ridotte. Già prima dell'istituzione delle misure, la RPC triplicava la propria quota di mercato dell'UE per tale prodotto - dal 10,7% nel 2001 al 31,7% nel 2004. I prezzi delle esportazioni cinesi verso l'UE sono inoltre superiori a quelli praticati sui mercati di alcuni altri paesi terzi: ciò rende il mercato dell'Unione interessante per i produttori esportatori cinesi.

- (23) L'analisi fin qui condotta dimostra che le importazioni cinesi hanno continuato ad entrare nel mercato dell'UE a prezzi di dumping, con margini di dumping molto alti. Tenuto conto in particolare dei livelli dei prezzi nell'Unione e delle capacità inutilizzate nella RPC, esiste effettivamente la probabilità del persistere del dumping se le misure vengono abrogate.

D. PREGIUDIZIO

1. Industria dell'Unione

- (24) All'interno dell'Unione il prodotto simile è fabbricato da tre (gruppi di) società. Due di essi sono rappresentati dal richiedente e hanno sede nel Regno Unito e in Italia con alcuni impianti di trasformazione in Polonia e Romania. Un terzo produttore ha sede in Italia e ha appoggiato la domanda. Tutti gli altri produttori di cuoi e pelli scamosciati hanno chiuso i loro siti di fabbricazione a partire dal 2006 allorché furono introdotte le misure originarie.
- (25) La produzione totale dell'UE ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento di base è stato stabilito grazie alle risposte al questionario date dai produttori UE inseriti nel campione e ai macrodati di base forniti dal terzo produttore per accertarne la rappresentatività o per il campionamento. Queste società costituiscono l'industria UE ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, e dell'articolo 5, paragrafo 4, del regolamento di base e saranno di seguito denominate "l'industria dell'Unione". I 2 produttori del campione rappresentano l'80% della produzione dell'Unione.
- (26) Poiché gli indicatori microeconomici sul pregiudizio si fondano solo sui dati di 2 società, essi sono presentati in forma indicizzata a fini di tutela della riservatezza, in conformità all'articolo 19 del regolamento di base.

2. Consumo nel mercato dell'Unione

- (27) Il consumo dell'Unione è stato calcolato sommando ai volumi delle vendite dell'industria dell'Unione sul mercato UE i dati sulle importazioni forniti da Eurostat.
- (28) Si noti che, dal 2010, notevoli quantità di cuoi e pelli scamosciati sono stati esportati verso il resto dell'UE attraverso la Spagna (una quota di mercato pari al 31% circa). La Spagna non ha più alcuna produzione del prodotto simile, ma le vendite di cuoi e pelli scamosciati dalla Spagna verso il resto della UE, superano le importazioni. Tali volumi sono stati aggiunti alle cifre relative al consumo. Tra il 2008 e il PIR, il consumo dell'UE è diminuito del 26% e il calo maggiore si è registrato tra il 2009 e il 2010.

Tabella 1

	2008	2009	2010	PIR
Consumo totale dell'UE (000 ft ²)*	22 107	22 300	28 434	27 827
<i>Indice (2008=100)</i>	<i>100</i>	<i>101</i>	<i>129</i>	<i>126</i>

* Dati provenienti da Eurostat e dalle risposte al questionario

3. Importazioni dalla RPC

(a) Volume e quota di mercato

- (29) In seguito all'imposizione delle misure nel 2006, le importazioni cinesi sono diminuite notevolmente e, tuttora piuttosto limitate, corrispondono a una quota di mercato del 4% circa durante il PIR. Ciononostante, durante il periodo in esame il volume delle importazioni originarie della RPC è aumentato di 9 punti percentuali e ha raggiunto il livello di 1 103 330 ft² durante il PIR. Le importazioni cinesi non sono tuttavia aumentate allo stesso ritmo del consumo dell'Unione e, durante il periodo considerato, la loro quota di mercato è diminuita.

Tabella 2

	2008	2009	2010	PIR
Volume delle importazioni dal paese interessato (000 ft²)*	1 010 000	786 670	883 330	1 103 330
<i>Indice (2008=100)</i>	100	78	87	109
Quota di mercato delle importazioni dal paese interessato*	5%	4%	3%	4%

* Dati provenienti da Eurostat

(b) Prezzi

(i) Andamento dei prezzi

- (30) Il prezzo medio delle importazioni cinesi è cambiato durante il periodo in esame. Rispetto al 2008, il prezzo è inizialmente salito nel 2009 per diminuire poi del 13% nel 2010 e riprendersi fino ai livelli del 2008 durante il PIR.

Tabella 3

	2008	2009	2010	PIR
Volume delle importazioni dal paese interessato (EUR/ft²)*	0,45	0,61	0,39	0,46
<i>Indice (2008=100)</i>	100	136	87	102

* Dati provenienti da Eurostat

(ii) Sottoquotazione dei prezzi

- (31) Per analizzare la sottoquotazione dei prezzi, si compara la media ponderata dei prezzi di vendita dell'industria UE ad acquirenti indipendenti sul mercato UE con la media ponderata dei corrispondenti prezzi CIF praticati dagli esportatori della RPC. I prezzi di vendita dell'industria UE sono stati perciò aggiustati fino a un livello franco fabbrica soprattutto per i costi di credito, commissioni, imballaggio e consegna. I prezzi CIF delle esportazioni dalla RPC sono stati ottenuti da Eurostat e aggiustati per coprire tutti i costi di sdoganamento, come dazi doganali e costi successivi all'importazione (prezzo allo sbarco).
- (32) Dalla comparazione emerge che durante il PIR i prezzi delle importazioni del prodotto in esame erano inferiori ai prezzi dell'industria UE del 51,6% circa.

4. Situazione economica dell'industria dell'Unione

- (33) Come disposto dall'articolo 3, paragrafo 5, del regolamento di base, l'esame dell'impatto delle importazioni in dumping sull'industria UE ha comportato una

valutazione di tutti i fattori e gli indici economici che possono aver influito sulla situazione dell'industria dell'Unione nel periodo considerato.

- (34) Per analizzare il pregiudizio, i relativi indicatori sono stati suddivisi in 2 livelli:
- gli indicatori macroeconomici (produzione, capacità, volume delle vendite, quota di mercato, crescita, occupazione, produttività, prezzi unitari medi, entità dei margini di dumping e recupero dagli effetti di pratiche di dumping precedenti) sono stati valutati a per l'intera industria UE grazie alle informazioni contenute nelle risposte al questionario delle società inserite nel campione e ai macrodati forniti dal terzo produttore della UE.
 - l'analisi degli indicatori microeconomici (scorte, salari, redditività, utile sul capitale investito, flusso di cassa, capacità di reperire capitali e investimenti) si è fondata sulle informazioni contenute nelle risposte al questionario, debitamente verificate, delle società inserite nel campione. Tali informazioni sono considerate rappresentative dell'intera produzione UE. Poiché gli indicatori si riferiscono a 2 sole società, le cifre assolute, ai sensi dell'articolo 19 del regolamento di base, non possono essere rivelate per ragioni di riservatezza; di seguito si forniscono solo degli indici.

(a) Indicatori macroeconomici

4.1. Produzione

- (35) Dal 2008, la produzione UE subisce un calo continuo fino a essere inferiore, durante il PIR, del 12% rispetto al livello del 2008 nonostante il consumo aumenti del 26% nello stesso periodo.

Tabella 4

	2008	2009	2010	PIR
Produzione (000 ft²)*	7 659	7 223	7 100	6 753
<i>Indice (2008=100)</i>	100	94	93	88

* Dati desunti dalle risposte al questionario

4.2. Capacità di produzione e tasso di utilizzo degli impianti

- (36) La capacità di produzione si è mantenuta stabile tra il 2008 e il PIR. Sebbene la capacità di utilizzo degli impianti fosse già modesta nel 2008, il calo della produzione tra il 2008 e il PIR ha portato a un'ulteriore significativa riduzione delle capacità di utilizzo pari a 7 punti percentuali tra il 2008 e il PIR.

Tabella 5

	2008	2009	2010	PIR
Capacità di produzione (000 ft²)*	13 290	13 290	13 290	13 290
<i>Indice (2008=100)</i>	100	100	100	100
Capacità di utilizzo*	58%	54%	53%	51%
<i>Indice (2008=100)</i>	100	94	93	88

* Dati desunti dalle risposte al questionario

4.3. Volume delle vendite

- (37) Le vendite dell'industria UE sul mercato dell'Unione ad acquirenti indipendenti sono aumentate del 5% tra il 2008 e 2009, prima di calare del 2% nel 2010 e di aumentare nuovamente durante il PIR. Nel complesso, il volume delle vendite aumenta del 9% nel periodo in esame.

Tabella 6

	2008	2009	2010	PIR
Volume delle vendite dell'industria UE ad acquirenti indipendenti (000 ft²)*	5 144	5 393	5 324	5 627
<i>Indice (2008=100)</i>	100	105	103	109

* Dati desunti dalle risposte al questionario

4.4. Quota di mercato

- (38) Tra il 2008 e il 2009, l'industria UE riusciva a recuperare l'1% della sua già bassa quota di mercato del 23% nel 2008, per scendere di 4 punti percentuali al 20% appena, durante il PIR.

Tabella 7

	2008	2009	2010	PIR
Quota di mercato dell'industria UE	23%	24%	19%	20%
<i>Indice (2008=100)</i>	100	104	80	87

* Dati provenienti da Eurostat e dalle risposte al questionario

4.5. Crescita

- (39) Tra il 2008 e il PIR, mentre il consumo nell'Unione aumentava del 26%, il volume delle vendite dei produttori UE sul mercato interno diminuiva del 9% e la loro quota di mercato si riduceva di 3 punti percentuali. Si conclude pertanto che i produttori UE non hanno potuto in alcun modo beneficiare della crescita del mercato.

4.6. Occupazione

- (40) Dopo un primo forte calo occupazionale pari al 9% tra il 2008 e il 2009, il livello dell'occupazione nell'industria UE ha continuato a diminuire. Su 74 lavoratori dipendenti nel 2008 ne restavano solo 59 durante il PIR: un calo complessivo del 19%.

Tabella 8

	2008	2009	2010	PIR
Occupazione rispetto al prodotto in esame (dipendenti)*	74	67	62	59
<i>Indice (2008=100)</i>	100	91	84	81

* Dati desunti dalle risposte al questionario

4.7. Produttività

- (41) La produttività della manodopera dell'industria UE (produzione annua per dipendente) è diminuita del 9% tra il 2008 e il PIR. Ciò a causa della riduzione dell'occupazione più rapida del calo della produzione.

Tabella 9

	2008	2009	2010	PIR
Produttività (ft² per dipendente)	104 031	107 536	114 512	113 655
<i>Indice (2008=100)</i>	100	103	110	109

* Dati desunti dalle risposte al questionario

4.8. Prezzi di vendita e fattori che incidono sui prezzi del mercato interno

- (42) Tra il 2008 e il PIR, i prezzi di vendita unitari dell'industria UE sono rimasti stabili. Come indicato sopra, i prezzi dell'industria UE sono stati sottoquotati in misura significativa dalle importazioni cinesi oggetto di dumping. L'industria UE, tuttavia, ha mantenuto il livello dei prezzi a spese della quota di mercato.

Tabella 10

	2008	2009	2010	PIR
Prezzo unitario sul mercato UE (EUR/ft²)*	1,01	0,97	1,01	1,01
<i>Indice (2008=100)</i>	100	96	100	100

* Dati desunti dalle risposte al questionario

4.9. Entità del margine di dumping

- (43) Dati il volume, la quota di mercato e i prezzi delle importazioni dalla RPC, l'impatto del margine di dumping effettivo sull'industria UE non può essere considerato trascurabile.

4.10. Ripresa dagli effetti di precedenti pratiche di dumping

- (44) Gli indicatori di cui sopra indicano che nonostante le misure antidumping istituite nel 2006, la situazione economica e finanziaria dell'industria UE continua a essere assai fragile e pregiudizievole. Non è perciò possibile constatare un effettivo superamento delle conseguenze di pratiche di dumping precedenti; l'industria UE mantiene dunque la sua vulnerabilità di fronte agli effetti pregiudizievoli di importazioni in dumping sul mercato interno.

(b) Indicatori microeconomici

4.11. Scorte

- (45) Tra il 2008 e il PIR, le scorte finali dell'industria UE sono aumentate del 31%. Un'analisi approfondita ha permesso di calcolare con precisione a quanti mesi di produzione corrispondevano le scorte. In proposito, nel 2008 i produttori inseriti nel campione hanno mantenuto scorte pari a circa 5 mesi di produzione (43%), tuttavia la pressione esercitata dalle importazioni in dumping li ha obbligati ad accumulare scorte pari a oltre 7 mesi di produzione (63% della produzione annuale totale) durante il PIR. L'andamento delle scorte è un sintomo che conferma ulteriormente la presenza di una situazione di pregiudizio.

Tabella 11

	2008	2009	2010	PIR
Scorte finali (ft²)*	Dati riservati delle imprese			
<i>Indice (2008=100)</i>	100	116	135	131

* Dati desunti dalle risposte al questionario

4.12. Salari

- (46) Il salario medio per addetto è rimasto stabile tra il 2008 e 2009, e tra il 2010 e il PIR. Il forte aumento del 20% tra il 2009 e il 2010 è dovuto al notevole aumento del costo del lavoro in 2 società del campione, nonostante la riduzione dell'occupazione.

Tabella 12

	2008	2009	2010	PIR
Costo annuale del lavoro per addetto (migliaia di EUR)*	Dati riservati delle imprese			
<i>Indice (2008=100)</i>	100	100	120	120

* Dati desunti dalle risposte al questionario

4.13. Investimenti

- (47) Gli investimenti annuali effettuati nella fabbricazione del prodotto simile dalle società del campione, hanno riguardato soprattutto la manutenzione e sono aumentati del 21% tra il 2008 e il PIR. L'aumento netto registrato fra il 2010 e il PIR si deve all'acquisto di apparecchiature da parte di una delle società del campione nel 2011.

Tabella 13

	2008	2009	2010	PIR
Investimenti netti (EUR)*	Dati riservati delle imprese			
<i>Indice (2008=100)</i>	100	102	72	121

* Dati desunti dalle risposte al questionario

4.14. Redditività e utile sul capitale investito

- (48) L'industria UE ha subito perdite durante tutto il periodo considerato. Tra il 2008 e il PIR, le perdite (esprese in termini sia assoluti che di percentuale sul fatturato) sono più che raddoppiate.
- (49) Analogamente, anche l'utile sul capitale investito (*return on investments* - ROI) è stato negativo per tutto il periodo in esame ed è peggiorato di 131 punti percentuali tra il 2008 e il PIR.

Tabella 14

	2008	2009	2010	PIR
Utile netto delle vendite UE ad acquirenti indipendenti (in % delle vendite nette)*	Dati riservati delle imprese			
<i>Indice (2008=100)</i>	-100	-95	-73	-203
Utile sul capitale investito (utile netto in %)	Dati riservati delle imprese			

del valore contabile netto degli investimenti)*				
<i>Indice (2008=100)</i>	-100	-95	-73	-231

* Dati desunti dalle risposte al questionario

4.15. Flusso di cassa e capacità di reperire capitali

(50) Il flusso di cassa netto relativo alle attività operative è stato negativo in tutto il periodo in esame ed è peggiorato di 300 punti percentuali circa tra il 2008 e il PIR.

Tabella 15

	2008	2009	2010	PIR
Flusso di cassa (EUR)*	Dati riservati delle imprese			
<i>Indice (2008=100)</i>	-100	-115	-77	-398

* Dati desunti dalle risposte al questionario

(51) Non sono emersi elementi tali da far ritenere che l'industria UE abbia avuto difficoltà a reperire capitali.

(c) Impatto delle importazioni in dumping e di altri fattori

4.16. Impatto delle importazioni oggetto di dumping

(52) In seguito all'imposizione delle misure, le importazioni cinesi sono notevolmente diminuite e, tuttora piuttosto limitate, corrispondono a una quota di mercato del 4% circa durante il PIR. Comparando i prezzi di tali importazioni con quelli dell'industria UE, emerge tuttavia tutta la loro notevole sottoquotazione, pari al 51,6%. Dato che i cuoi e le pelli scamosciati sono prodotti standardizzati, che la gamma dei prodotti è molto limitata e che i prodotti cinesi ed europei sono di qualità simile, la quota di mercato relativamente modesta delle importazioni cinesi unita alla notevole sottoquotazione dimostra il forte impatto di tali importazioni sull'industria della UE.

4.17. Importazioni da altri paesi

(53) Esistono importazioni significative da India, Turchia e Nuova Zelanda nonché importazioni non trascurabili da altri paesi che, insieme, rappresentano una quota di mercato del 46% nel PIR (in calo rispetto al 60% del 2008).

(54) Riguardo alle importazioni provenienti dall'India, si noti che hanno volumi notevoli e che hanno aumentato la propria quota di mercato dall'11% nel 2008 al 16% nel PIR. Inoltre, i prezzi medi delle importazioni provenienti dall'India sono lievemente inferiori ai prezzi medi dei produttori dell'UE. A causa del loro volume e del differenziale di prezzo, è probabile che le importazioni indiane abbiano contribuito ad aggravare la situazione economica dell'industria UE. Si osservi d'altra parte che i prezzi delle importazioni indiane sono di oltre il 60% superiori a quelli delle importazioni cinesi oggetto di dumping. Si ritiene perciò che questo impatto sull'attuale situazione dell'industria UE sia limitato e non annulli assolutamente il nesso di causalità tra importazioni in dumping e pregiudizio se, come probabile, aumentassero le importazioni cinesi in dumping e la situazione dell'industria UE si deteriorasse per un'eventuale abrogazione delle misure.

Tabella 16

	2008	2009	2010	PIR
Volume delle importazioni dall'India (000 ft²)*	2 330,00	2 123,33	4 276,67	4 436,67
Quota di mercato delle importazioni dall'India	11%	10%	15%	16%
<i>Prezzo medio delle importazioni dall'India (EUR/ft²)</i>	0,79	0,82	0,66	0,75

* Dati provenienti da Eurostat e dalle risposte al questionario

- (55) Esistono anche notevoli importazioni dalla Turchia, con una quota di mercato del 10% durante il PIR (rispetto al 18% del 2008). Ma i prezzi medi di tali importazioni sono molto più alti di quelli dei cuoi e delle pelli scamosciati originari della RPC e molto vicini al livello dei prezzi dell'industria UE. Poiché le importazioni dalla Turchia tendono a diminuire e hanno prezzi relativamente elevati, si ritiene che esse non annullino il nesso di causalità tra importazioni in dumping e pregiudizio se, come probabile, aumentassero le importazioni cinesi in dumping e la situazione dell'industria UE si deteriorasse per un'eventuale abrogazione delle misure.

Tabella 17

	2008	2009	2010	PIR
Volume delle importazioni dalla Turchia (000 ft²)*	4 063,33	2 623,33	2 933,33	2 700,00
Quota di mercato delle importazioni dalla Turchia*	18%	12%	10%	10%
<i>Prezzo medio delle importazioni dalla Turchia (EUR/ft²)</i>	0,77	0,89	1,05	1,20

* Dati provenienti da Eurostat e dalle risposte al questionario

- (56) Esistono anche significative importazioni dalla Nuova Zelanda, che nel PIR hanno una quota di mercato del 7%, in aumento rispetto al 3% del 2008. I prezzi medi di tali importazioni sono però molto più alti di quelli dei cuoi e delle pelli scamosciati originari della RPC e addirittura superiori ai prezzi dell'industria UE. Poiché i prezzi delle importazioni dalla Nuova Zelanda sono relativamente elevati, si ritiene che esse non annullino il nesso di causalità tra importazioni in dumping e pregiudizio se, come probabile, aumentassero le importazioni cinesi in dumping e la situazione dell'industria UE si deteriorasse per un'eventuale abrogazione delle misure.

Tabella 18

	2008	2009	2010	PIR
Volume delle importazioni dalla Nuova Zelanda (000 ft²)*	716,67	2 426,67	1 966,67	1 883,33
Quota di mercato delle importazioni dalla Nuova Zelanda*	3%	11%	7%	7%
<i>Prezzo medio delle importazioni dalla Nuova Zelanda (EUR/ft²)</i>	1,29	1,43	1,43	1,48

* Dati provenienti da Eurostat e dalle risposte al questionario

- (57) Le importazioni dal resto del mondo hanno durante il PIR una quota di mercato del 13% (rispetto al 27% del 2008). I prezzi medi di tali importazioni sono tuttavia molto più alti di quelli dei cuoi e delle pelli scamosciati originari della RPC e vicini al livello dei prezzi dell'industria UE. Poiché le importazioni dal resto del mondo tendono a diminuire e hanno prezzi relativamente elevati rispetto alle importazioni di cuoi e pelli scamosciati originari della RPC, si ritiene che neppure esse annullino il nesso di causalità tra importazioni in dumping e pregiudizio se, come probabile, aumentassero le importazioni cinesi in dumping e la situazione dell'industria UE si deteriorasse per un'eventuale abrogazione delle misure.

Tabella 19

	2008	2009	2010	PIR
Volume delle importazioni dal resto del mondo (000 ft²)*	5 896,67	4 013,33	4 480,00	3 556,67
Quota di mercato delle importazioni dal resto del mondo*	27%	18%	16%	13%
<i>Prezzo medio delle importazioni dal resto del mondo (EUR/ft²)</i>	0,63	0,84	0,81	0,84

* Dati provenienti da Eurostat e dalle risposte al questionario

- (58) Nel complesso, le importazioni provenienti da tutti i restanti paesi terzi rappresentano una quota di mercato del 46% nel PIR (in calo rispetto al 60% del 2008). Ma i prezzi medi di tali importazioni sono molto più alti di quelli dei cuoi e delle pelli scamosciati originari della RPC e molto vicini al livello dei prezzi dell'industria UE. Poiché le importazioni provenienti da paesi terzi tendono a diminuire e hanno prezzi relativamente elevati, si ritiene che esse non annullino il nesso di causalità tra importazioni in dumping e pregiudizio se, come probabile, aumentassero le importazioni cinesi in dumping e la situazione dell'industria UE si deteriorasse per un'eventuale abrogazione delle misure.

Tabella 20

	2008	2009	2010	PIR
Volume delle importazioni da altri paesi terzi (ft²)*	13 006,67	11 186,67	13 656,67	12 576,67
<i>Indice (2008=100)</i>	100	86	105	97
Quota di mercato delle importazioni da altri paesi terzi*	60%	51%	49%	46%
<i>Prezzo medio delle importazioni da altri paesi terzi (EUR/ft²)</i>	0,74	0,98	0,91	0,98

5. Conclusioni relative alla situazione dell'industria UE

- (59) Nell'Unione esistono solo 3 produttori (tutti e 3 PMI). Tutti gli altri produttori di cuoi e pelli scamosciati hanno chiuso i loro siti di fabbricazione a partire dal 2006 allorché furono introdotte le misure originarie. Ciò può essere visto come il risultato della crescente pressione esercitata sul mercato dell'Unione dalle importazioni cinesi oggetto di dumping, nonostante la crescita dei consumi.

- (60) L'analisi del pregiudizio mostra che la situazione dell'industria dell'Unione è peggiorata nel periodo in esame. In particolare, la produzione è diminuita del 12% circa e anche il lieve aumento delle vendite è stato inferiore all'aumento dei consumi: la quota di mercato dei produttori UE è pertanto diminuita di 3 punti percentuali.
- (61) Anche dagli indicatori microeconomici emerge che la redditività, l'utile sul capitale investito e il flusso di cassa dell'industria UE sono rimasti negativi durante l'intero periodo in esame e la situazione si è ulteriormente deteriorata all'avvicinarsi del PIR.
- (62) Sono stati analizzate importazioni dall'India, dalla Turchia, dalla Nuova Zelanda e dal resto del mondo. Sia singolarmente che nel loro insieme, i flussi di tali importazioni non sono ritenuti capaci di annullare il nesso di causalità tra importazioni in dumping e pregiudizio se, come probabile, aumentassero le importazioni cinesi in dumping e la situazione dell'industria UE si deteriorasse per un'eventuale abrogazione delle misure.
- (63) Dato quanto precede, si conclude che l'industria UE ha continuato a subire un rilevante pregiudizio ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 5, del regolamento di base e si trova in una situazione di notevole precarietà e vulnerabilità, ben lontana dai livelli che avrebbe raggiunto se si fosse ripresa dal pregiudizio riscontrato nell'inchiesta iniziale.
- (64) Si è inoltre concluso che la situazione pregiudizievole dell'industria UE è stato in prevalenza causato dal persistere (anche se in quantità minori) delle importazioni a prezzi bassi e oggetto di dumping dalla RPC.

E. RISCHIO DEL PERSISTERE DEL PREGIUDIZIO

1. Incidenza del volume previsto delle importazioni ed effetti sui prezzi in caso di abrogazione delle misure
- (65) Sebbene i volumi delle importazioni dalla RPC siano notevolmente diminuiti dopo l'imposizione delle misure nel 2006, si ritiene che nella RPC restino ancora notevoli capacità di produzione (v. considerando 22). Queste capacità inutilizzate possono essere facilmente dirottate verso il mercato dell'Unione se le misure venissero abrogate.
- (66) Si ritiene che se le misure saranno abrogate, i produttori esportatori cinesi cercheranno con ogni probabilità di riconquistare le quote di mercato perse nell'Unione. In effetti, l'alto livello di sottoquotazione dei prezzi accertato dall'inchiesta indica che la Comunità, per il suo livello dei prezzi, è un mercato molto interessante per le importazioni cinesi (v. considerando 22).
2. Conclusioni sul persistere del pregiudizio
- (67) Per quanto precede, si conclude che se le misure nei confronti della RPC verranno abolite, è molto probabile che per l'industria UE il pregiudizio continui a persistere.

F. INTERESSE DELL'UNIONE

1. Introduzione
- (68) Ai sensi dell'articolo 21 del regolamento di base, è stato esaminato se mantenere le misure antidumping attualmente in vigore nuocesse all'interesse generale dell'Unione.

Per determinare l'interesse dell'Unione si valutano i vari interessi coinvolti, cioè quelli dell'industria UE, da un lato, e quelli degli importatori e degli utenti, dall'altro.

(69) Si ricordi che nell'inchiesta iniziale l'adozione delle misure non è stata considerata contraria all'interesse dell'Unione. Il fatto che la presente inchiesta sia un riesame, che analizza quindi una situazione in cui misure antidumping sono già in vigore, consente di valutare un eventuale impatto negativo indebito delle attuali misure antidumping sulle parti interessate.

(70) Nonostante le conclusioni sulla probabilità che il dumping pregiudizievole persista, si è esaminato se il mantenimento delle misure fosse contrario, nel caso specifico, all'interesse dell'Unione.

2. Interesse dell'industria dell'Unione

(71) L'industria UE, composto da PMI, ha costantemente perso quote di mercato e ha subito un grave pregiudizio durante il periodo considerato. In caso di abrogazione delle misure, la situazione dell'industria UE si aggraverebbe ulteriormente.

3. Interesse degli importatori

(72) Hanno collaborato all'inchiesta 2 importatori indipendenti. Le attività relative ai cuoi e alle pelli scamosciati costituisce solo una parte limitata dei rispettivi fatturati. Nulla indica che il mantenimento delle misure possa avere effetti negativi significativi su tali attività.

4. Interesse degli utenti e dei consumatori

(73) Come già accaduto nell'inchiesta iniziale, nessuna associazione di utenti o di consumatori si è manifestata entro il termine stabilito nell'avviso di apertura. Dato che nell'inchiesta iniziale si è ritenuto che le misure in questione non nuocessero indebitamente agli interessi di tali parti e dato che continuano a non collaborare, si può concludere che il mantenimento delle misure non danneggerà il loro interesse. Di fatto, l'esistenza di notevoli quantitativi importati provenienti da altre fonti, e a prezzi competitivi, permetterà a utenti e consumatori di continuare a poter scegliere tra vari fornitori del prodotto in questione e a prezzi ragionevoli.

5. Conclusione

(74) Tenuto conto di tutti i fattori illustrati sopra, si conclude che non esistono motivi validi per non mantenere in vigore le attuali misure antidumping.

G. MISURE ANTIDUMPING

(75) Tutte le parti sono state informate dei fatti e delle considerazioni essenziali in base alle quali si intendeva raccomandare il mantenimento delle misure attualmente in vigore. È stato inoltre concesso loro un periodo di tempo entro il quale poter presentare osservazioni al riguardo. Le informazioni e le osservazioni, se giustificate, sono state prese nella dovuta considerazione.

(76) Ne consegue che, in conformità all'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base, è opportuno mantenere le misure antidumping applicabili alle importazioni di cuoi e

pelli scamosciati originari della RPC. Si ricorda che queste misure consistono in un dazio ad valorem pari al 58,9%,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. È istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di cuoi e pelli scamosciati e scamosciati combinati, anche tagliati, inclusi i cuoi e le pelli scamosciati e gli scamosciati combinati in crosta, attualmente classificabili ai codici NC 4114 10 10 e 4114 10 90 e originari della Repubblica popolare cinese.

2. Per i prodotti di cui al paragrafo 1, l'aliquota del dazio antidumping definitivo, applicabile al prezzo netto, franco frontiera dell'Unione, dazio non corrisposto, è del 58,9%.

3. Se non altrimenti specificato, le disposizioni in vigore relative ai dazi doganali restano valide.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sulla *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Consiglio
Il presidente